

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N°15 del 08/09/2014	

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di Settembre alle ore 10,40 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) CUPELLI Vittorio	x	
2) SCANGA Fiorenzo	x	
3) DE SIMONE Angelo	x	
4) MAZZUCA Roberto	x	
5) BARONE Giovanni	x	
6) CORRENTE Francesco	x	
7) IULIANO Annalisa		x
8) SACCO Mario	x	
9) BILOTTA Mario	x	
10) DE PASCALE Ilaria	x	
11) BARONE Lola	x	

Presenti:n:10

Assenti: n.01

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario comunale avv. Alfio Bonaventura.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: Servizio Finanziario

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08.09.2014;

Richiamato in particolare l'articolo 12 del Regolamento, il quale stabilisce che con la deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nonché l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge n. 147/2013;

Attesa la volontà dell'Amministrazione comunale, concretizzatasi in motivata direttiva impartita allo scrivente Ufficio, di fissare, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (fatte salve le esenzioni espressamente normate)	3,5 per mille
Altre fattispecie imponibili (fatti salvi tutti i limiti massimi di tassazione fissati dalla legge che, in quanto tali, rimangono invalicabili)	10,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto che sia opportuno, in base alle esigenze finanziarie dell'Ente e nell'ottica di una politica tributaria caratterizzata da profili di semplificazione e di equità fiscale per l'anno 2014:

- non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e, pertanto, non aumentare l'aliquota TASI oltre il tetto massimo del 2,5 per mille;
- applicare l'aliquota TASI limitatamente all'abitazione principale e relative pertinenze fissandola a 2,5 punti per mille;
- azzerare il tributo con riferimento alle altre fattispecie imponibili;

Atteso che il piano tributario appena esposto garantisce il rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Altre fattispecie imponibili	0,00 per mille

Ritenuto, inoltre, opportuno non esercitare la facoltà concessa all'Ente dall'art.12 del regolamento, di applicare con la presente deliberazione del consiglio comunale di fissazione delle aliquote TASI, detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, e/o riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge n. 147/2013;

Stimato in €. 121.847,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA
- o VIABILITÀ
- o POLIZIA LOCALE

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 3), di cui si riportano le risultanze finali:

**RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:
(di cui all'art.6, comma 3 del Regolamento TASI)**

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA	€ 133.174,87
2	SERVIZIO VIABILITÀ	€ 86.458,98
3	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 65.196,80
	TOTALE	€ 284.830,65

a fronte di un gettito di €. 121.847,00 (copertura 42,78%);

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI PROPONE CHE IL

**CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Altre fattispecie imponibili	0,00 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di non esercitare la facoltà concessa all'Ente dall'art.12 del regolamento, di applicare con la presente deliberazione del Consiglio comunale di fissazione delle aliquote TASI, detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, e/o riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge n. 147/2013;
- 4) di stimare in € **121.847,00** il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 5) di stabilire in € **284.830,65** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 3) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA	€ 133.174,87
2	SERVIZIO VIABILITÀ	€ 86.458,98
3	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 65.196,80
	TOTALE	€ 284.830,65

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario</p> <p>Lago addì <u>01.09.2014</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p> COMUNE DI LAGO Provincia di Cosenza Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Giordano</p>
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Contrario</p> <p>Lago addì <u>01.09.2014</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p> COMUNE DI LAGO Provincia di Cosenza Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Francesco Giordano</p>


COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO FINANZIARIO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:
(di cui all'art.6, comma 3 del Regolamento TASI)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	SERVIZIO ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA	€ 133.174,87
2	SERVIZIO VIABILITÀ	€ 86.458,98
3	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 65.196,80
4	€
TOTALE		€ 284.830,65

Data 01.09.2014

Firma  **COMUNE DI LAGO**
Provincia di Cosenza
Il Resp.le del Servizio Finanziario
Dot. Francesco Giordano

COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA

Rif. al bilancio	COSTI	Importo
A) COSTI DIRETTI		
	A.1) Personale	€ 0,00
	€	
	€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	€ 125.000,00
	€	
	€	
	A.3) Trasferimenti	€ 0,00
	€	
	€	
	A.4) Interessi passivi	€ 5.584,74
	€	
	€	
	A.5) Imposte e tasse	€ 0,00
	€	
	€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	€ 0,00
	€	
	€	
	A.7) Quota capitale mutui	€ 2.590,13
	€	
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 133.174,87

Note: Nella tabella sono riportati solo i costi diretti e non quelli indiretti ossia quelli promiscuamente imputabili ad una pluralità di servizi e, pertanto, riconducibili al singolo servizio solo pro-quota. L'individuazione di tali costi richiede la definizione di specifici ed attendibili parametri di suddivisione degli stessi tra i vari servizi che l'Ente non ha ancora elaborato.

COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

1) SERVIZIO VIABILITÀ

Rif. al bilancio	COSTI	Importo
A) COSTI DIRETTI		
	A.1) Personale	€ 7.750,00
	Personale	€ 6.000,00
	Oneri riflessi	€ 1.750,00
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	€ 19.150,00
	Automezzi	€ 9.000,00
	Manutenzione strade e piazze	€ 10.150,00
	A.3) Trasferimenti	€ 0,00
		€
		€
	A.4) Interessi passivi	€ 32.974,51
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	€ 860,00
	Imposte	€ 350,00
	Irap	€ 510,00
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	€ 0,00
		€
		€
	A.7) Quota capitale mutui	€ 25.724,47
		€
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 86.458,98

Note: Nella tabella sono riportati solo i costi diretti e non quelli indiretti ossia quelli promiscuamente imputabili ad una pluralità di servizi e, pertanto, riconducibili al singolo servizio solo pro-quota. L'individuazione di tali costi richiede la definizione di specifici ed attendibili parametri di suddivisione degli stessi tra i vari servizi che l'Ente non ha ancora elaborato.

COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

1) SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Rif. al bilancio	COSTI	Importo
A) COSTI DIRETTI		
	A.1) Personale	€ 59.575,93
	Personale	€ 48.800,00
	Oneri riflessi	€ 10.775,93
	A.2) Acquisizione di beni e servizi	€ 1.350,00
	Acquisto beni	€ 1.350,00
		€
	A.3) Trasferimenti	€ 0,00
		€
		€
	A.4) Interessi passivi	€ 0,00
		€
		€
	A.5) Imposte e tasse	€ 4.270,87
	Irap	€ 3.970,87
	Altre imposte	€ 300,00
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti	€ 0,00
		€
		€
	A.7) Quota capitale mutui	€ 0,00
		€
TOTALE COSTI DIRETTI		€ 65.196,80

Note: Nella tabella sono riportati solo i costi diretti e non quelli indiretti ossia quelli promiscuamente imputabili ad una pluralità di servizi e, pertanto, riconducibili al singolo servizio solo pro-quota. L'individuazione di tali costi richiede la definizione di specifici ed attendibili parametri di suddivisione degli stessi tra i vari servizi che l'Ente non ha ancora elaborato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta agli atti;

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

CON 7 voti favorevoli e 03 contrari (Cons.ri Bilotta-De Pascale-Barone Lola);

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE


Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura



Il Presidente del Consiglio
P.I. Giovanni Barone



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 09/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li. _____

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)